ISTITUTO COMPRENSIVO "N. BADALONI"
RECANATI

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

(L. 70/2024)



Delibera C.d.D. n° … del …
Delibera C.d.I. n° … del …

Premessa

Negli ultimi anni gli studi delle scienze dello sviluppo verso i disturbi della condotta in età adolescenziale rivelano, nelle relazioni tra i ragazzi, sempre più frequenti episodi di aggressività, violenza, emarginazione da parte di alcuni, che provocano senso di inadeguatezza, depressione e disorientamento in altri, con reazioni ed effetti in alcuni casi drammatici ed irrimediabili.
Anche il violento, a causa dei suoi comportamenti deviati, vede compromessa la possibilità di inserirsi in ambiti sociali e relazionali positivi e sani, con effetti deleteri per il proprio presente e il suo futuro personale.

È in questa prospettiva che si inserisce lo studio del bullismo in ambito scolastico, come distorsione dei rapporti tra coetanei che vede da un lato un prepotente che prevarica (singolo o in gruppo) e dall'altro una vittima che subisce.

La stessa tematica, con dinamiche di base simili, si ritrova nel fenomeno del cyberbullismo, esercitato attraverso l'uso improprio dei social network (ai quali i ragazzi sono pericolosamente esposti, a volte persino andando contro le norme di legge internazionali oltre quelle del semplice buon senso), con la diffusione di foto e video avente l'obiettivo di offendere, mettere a disagio e in imbarazzo, o escludere.
In questo ambito la Polizia Postale rileva ogni anno il costante aumento del numero di segnalazioni e un allarmante abbassamento dell'età media dei minori coinvolti.

La scuola, in quanto luogo di formazione di tipo inclusivo, sente la responsabilità di attivarsi utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni forma di violenza e definisce strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio, in molti casi determinati anche da condizioni di disagio sociale in senso ampio e quindi non solo legate al contesto educativo-scolastico; in quest'ottica si apre alle famiglie cercando di trasmettere l'assoluta necessità di una collaborazione concreta tra le parti affinché le iniziative intraprese diano i migliori effetti possibili, in aderenza con quanto già previsto nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

L'Istituto Comprensivo "N. Badaloni", attraverso questo Codice Interno, intende fissare criteri utili a prevenire e contrastare le situazioni che possono anche solo potenzialmente condurre ad atti di bullismo e cyberbullismo, incrementando la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, famiglie, personale scolastico), e in particolare:

- sviluppare e potenziare, come basi per un sano sviluppo personale, sociale e lavorativo, le competenze in materia di: cittadinanza attiva e democratica, assunzione di responsabilità, consapevolezza dei diritti e dei doveri, rispetto delle differenze e dialogo tra le culture;

- sviluppare le competenze digitali degli alunni per l'utilizzo critico e responsabile dei social network e dei media, partendo dalla consapevolezza non solo dei loro punti di forza, ma anche della loro pericolosità, con particolare riferimento alla necessità di un approccio adeguato per età e relative modalità;

- definire forme e procedure di intervento nei casi in cui si verifichino e si

accertino episodi di bullismo e/o cyberbullismo, nella tutela di tutte le parti coinvolte, ma con la prioritaria esigenza di garantire il rispetto delle regole in vigore e il benessere della comunità scolastica a partire dai singoli individui, con specifica attenzione verso quelli in condizione di disagio e/o difficoltà di qualunque tipo.

La legge 70/2024 come riferimento normativo

La L. 70/2024 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” ha modificato ed integrato, inserendo la specifica sul bullismo, la L. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” precisando:

- le azioni di carattere preventivo e le strategie di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia come vittime che come responsabili, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo;
- l’attuazione degli interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, delle organizzazioni sportive e del Terzo Settore che svolgono attività educative;
- l’estensione di quanto indicato nel punto precedente ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, che hanno l’obbligo di legge di educare i figli e/o i minori loro affidati in senso globale, compreso il corretto utilizzo delle tecnologie, sorvegliandone l’attività.

Bullismo

Definizione

Ai sensi della L. 70/2024 per bullismo si intende *l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*.

Molte di queste condizioni hanno l’effetto di condurre la vittima di bullismo (e di cyberbullismo) a crollo di autostima, allontanamento fino all’abbandono degli ambienti sociali, comportamenti pericolosamente scorretti nell’alimentazione e autolesionismo, in alcuni casi estremo e irrimediabile.

Caratteristiche

- Intenzionalità: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più vulnerabili e agisce con tempi e modi che sfuggano alla supervisione dell’adulto.
- Asimmetria di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di

difendersi.

- Sistematicità: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Forme e tipologie

- Bullismo diretto: si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, furti e danneggiamento di beni personali, offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità, minacce ed estorsioni).
- Bullismo indiretto: danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, etc.).

Modalità di attuazione

- Bullismo fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, etc.); furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.
- Bullismo verbale: può essere manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, etc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, etc.).
- Bullismo relazionale-sociale: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- Bullismo sessuale: le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.
- Bullismo discriminatorio: il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.).
- Outing & Trickery: si tratta di una condotta particolarmente subdola ed emotivamente devastante per chi la subisce, basata sull'inganno. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private anche simulando un'amicizia e, una volta ottenuta la sua fiducia, diffonde le informazioni che la riguardano sia di persona che tramite mezzi elettronici come internet, messaggi, etc.

Cyberbullismo

Definizione

Ai sensi della L. 71/20217, come estensione delle dinamiche proprie del bullismo, per cyberbullismo si intende *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto il minore ma anche uno o più componenti della sua famiglia, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*.

Caratteristiche principali

- Pervasività: il cyberbullo è sempre presente in una o più delle piattaforme social (Whatsapp, Facebook, YouTube, Instagram, etc.)

- Anonimato: dà la sensazione di rimanere anonimi.
- Limitato controllo degli effetti: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata. Non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non misurando in modo appropriato la loro gravità.
- Diffusione incontrollata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei destinatari iniziali.

Atteggiamenti di disimpegno e deresponsabilizzazione

- Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- Distorsione delle conseguenze: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo".
- Diffusione della responsabilità: "Non è solo colpa mia. Lo facevano tutti".
- Attribuzione della colpa ad altri: "Non sono stato io" oppure "L'ho fatto per colpa sua".

Le diverse forme di cyberbullismo

NOME	DEFINIZIONE
Flaming	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo. Provoca nella vittima gravi conseguenze sul piano dell'autostima.
Denigration	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o social, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo sui social o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

Cyberstalking	È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, in questo caso attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo si sente sempre al sicuro e, se sconosciuto alla vittima, approfitta dell'anonimato offerto dal web.
Happy slapping	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa.
Sexting	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala (diventando peraltro di fatto incontrollabili).

Sostanziali differenze tra Bullismo e Cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti quasi sempre soggetti coetanei o di età simile, in ambienti e giri di conoscenze noti e circoscritti.	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo, anche per mezzo di profili "fake".
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono generalmente conosciuti dalla vittima, che può valutare alcuni aspetti della situazione.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri soggetti anch'essi sconosciuti, in modo che la vittima non sa con chi sta interagendo e subisce nella totale inconsapevolezza di ogni aspetto e possibile sviluppo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate a voce, rimanendo circoscritte ad un determinato ambiente o cerchia di persone.	I contenuti utilizzati per azioni di cyberbullismo possono essere diffusi in tutto il mondo senza alcuna limitazione.
Le azioni di bullismo avvengono durante gli orari in cui si è insieme fisicamente.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 ed essere ricevute ovunque ci si trovi.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe possono costituire un deterrente per le azioni aggressive del bullo o per i loro effetti.	Il cyberbullo ha ampia libertà nel poter fare online ciò che vuole, senza alcuna opposizione da parte di nessuno.
Il bullo esprime di persona il bisogno di dominare attraverso il contatto diretto con la vittima.	Il cyberbullo trova la tranquillità di agire nell'invisibilità attraverso gli strumenti tecnologici e gli ambienti virtuali.
Le reazioni evidenti da parte della vittima durante l'azione di bullismo a volte frenano l'operato del bullo e/o provocano reazioni di	L'impossibilità di poter assistere alle reazioni della vittima non consente al cyber-bullo di vedere gli effetti delle

difesa da parte di soggetti presenti.	proprie azioni né ad altri di poter intervenire.
Il bullo tende a scaricarsi delle proprie responsabilità portando su un piano scherzoso o di scarsa gravità le vessazioni verso la vittima.	Il cyberbullo vive una sorta di sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono in parte attribuite al "profilo utente" dal quale partono le vessazioni.

Bulli e Vittime

Caratteristiche del bullo

- **Bullo Leader**, ideatore delle prepotenze (non sempre autore in prima persona)

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. Sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

Altre figure attive o pseudo-attive coinvolte

- **Aiutanti o Gregari**: soggetti che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo;
- **Sostenitori**: coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, etc. anche effettuando riprese foto e video che poi sono spesso utilizzate in attività di cyberbullismo. Essi sono da considerarsi complici del bullo a tutti gli effetti;
- **Spettatori passivi**: tutti coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sono coscienti di ciò che sta avvenendo e non lo condividono, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, non prendono alcuna iniziativa, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi (anche se a torto) responsabili degli abusi e delle violenze.

Caratteristiche della vittima

Le vittime sono solitamente soggetti con scarsa autostima, ansiosi e insicuri, in molti casi timidi, sensibili e di indole pacifica. Una volta assunto il ruolo di vittime tendono ad isolarsi, il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente e non di rado perdono motivazione anche verso le loro passioni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, o per paura di essere considerati "spioni" oppure per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.

In alcuni casi si parla, in realtà impropriamente, di "vittima provocatrice" quando è il comportamento di chi poi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo. Questo tipo di vittime, a causa di significativi disagi di origine personale, richiamano l'attenzione degli altri attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso scatenano reazioni negative da parte dell'intero gruppo dei pari. La combinazione di ansia e aggressività presente in questi ragazzi spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti, e quest'ultimo aspetto dà chiaramente il senso di quanto sia inopportuno parlare di

bullismo.

Responsabilità delle diverse figure

- **Responsabilità del bullo leader**: in merito alla responsabilità del bullo è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, tuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri. In questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice, quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena.

- **Responsabilità del gregario**: il gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. La presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c.c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento.

- **Responsabilità dello spettatore passivo**: gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati a loro collegati, tuttavia vale il principio che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza deve ritenersi in qualche modo complice dello stesso.

- **Responsabilità dei genitori/tutori**: responsabilità civile ossia patrimoniale per *culpa in educando* (che resta anche quando il minore è affidato a terzi) e per *culpa in vigilando* (art. 30 Cost.). I genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio minorenne, dal momento che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

- **Responsabilità generali degli operatori scolastici** (Dirigente, docenti e collaboratori scolastici): responsabilità civile per *culpa in vigilando*. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito, dagli alunni commesso, nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Quando sia accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione entra in vigore il cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra famiglie da un lato e il personale scolastico dall'altro.

- **Responsabilità specifiche del Dirigente Scolastico**: responsabilità civile

per *culpa in organizzando* per aver omesso di predisporre tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (responsabilità omissiva); responsabilità penale in caso di omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale; responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

- **Responsabilità specifiche dei docenti**: oltre il principio generale già citato di *culpa in vigilando*, vi è la responsabilità civile per *culpa in organizzando* per aver omesso di predisporre tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza delle aree scolastiche di competenza e la disciplina tra gli alunni loro affidati (responsabilità omissiva); responsabilità penale in caso di omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente Scolastico; responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

I livelli di prevenzione

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai fini di promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria** - promuove un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola. La principale finalità della prevenzione primaria è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli alunni a scuola e in famiglia quando non vi sono ancora segnali di criticità. In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:
   - accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curricolari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, etc.);
   - responsabilizzare gli alunni attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
   - impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.

2. **Prevenzione secondaria** – si focalizza su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già evidenti dinamiche critiche, anche se ancora non sfociate in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe. Può prevedere il coinvolgimento diretto del Consiglio di Classe come organo promotore di iniziative e di verifica, delle quali il Coordinatore tiene informati il Referenti di Istituto Bullismo/Cyberbullismo/Legalità. Tra le azioni che potranno essere poste in atto rientrano:
   - la sistematica osservazione dei comportamenti a rischio, sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
   - la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e intolleranza e la definizione di regole comportamentali rivolte all'intero gruppo-classe;

- la comunicazione costante con le famiglie, anche proponendo loro la partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;

- il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli alunni del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;

- le riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di esperti esterni e l'utilizzo di materiale audio-visivo;

- l'attribuzione di un particolare risalto a momenti significativi come la "Giornata del rispetto", la "Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo" e ad altre attività specifiche proposte dalla scuola per sensibilizzare sul tema e per favorire la socialità e la cittadinanza attiva.

3. **Prevenzione terziaria** - si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta in episodi di bullismo conclamati da parte del Team integrato Antibullismo/Emergenza. In particolare il Team per l'Emergenza, attiverà con tempestività le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

   - interrompere e alleviare il disagio e/o la sofferenza della vittima;

   - responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha/hanno commesso;

   - trasmettere a tutti gli altri alunni che la scuola non accetta alcun comportamento di prevaricazione e violenza, e interviene con decisione per evitare che si ripeta;

   - rassicurare i genitori delle vittime, e i genitori di tutti gli alunni della scuola, sul fatto che la scuola è adeguatamente strutturata per la gestione tempestiva ed efficace di casi di bullismo nelle sue varie manifestazioni.

Gli organi scolastici di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

- Referente Bullismo/Antibullismo/Legalità
- Team Antibullismo/Emergenza

Il Referente Bullismo/Cyberbullismo/Legalità

Il Referente svolge i seguenti compiti:

- fa parte del Team Antibullismo/Emergenza, del quale coordina le iniziative;
- collabora con i docenti dell'Istituto in qualità di riferimento nelle segnalazioni e i casi di bullismo e cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- coadiuva il Dirigente Scolastico nei piani di prevenzione degli atti di bullismo e/o cyberbullismo";
- opera in rete con le forze dell'ordine, assistenti sociali e altri specialisti eventualmente operanti nell'Istituto;
- collabora nel predisporre ed aggiornare i documenti relativi alle procedure previste nei casi di bullismo e/o cyberbullismo segnalati;

- partecipa ad iniziative di formazione e aggiornamento su bullismo e cyberbullismo.

Il Team integrato Antibullismo/Emergenza

Il Team integrato Antibullismo/Emergenza è presieduto dal Dirigente Scolastico, dal Primo Collaboratore, dal Referente Bullismo/Cyberbullismo/Legalità.

Nella sua versione allargata, sulla base dei casi segnalati, esso comprende il Fiduciario del plesso di Scuola Primaria/Secondaria I grado, il Coordinatore di Classe (Secondaria)/Docente Referente (Primaria).

Il Team fa riferimento, quando necessario, all'Animatore Digitale e può avvalersi di altre professionalità eventualmente presenti all'interno dell'Istituto.

Il Team è convocato dal Dirigente Scolastico o da persona delegata e opera sia nell'ambito della prevenzione e sia nella gestione delle situazioni di sospetto o accertato bullismo e cyberbullismo, con particolare attenzione agli interventi da attivare nelle situazioni di emergenza.

Il Team svolge i seguenti compiti:

- individua, condivide e promuove strategie e interventi interni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del bullismo e del cyberbullismo;
- prende in carico le segnalazioni relative a presunti o accertati episodi di bullismo e cyberbullismo e, in relazione alla natura e alla gravità della situazione, individua e attiva tempestivamente le opportune modalità di intervento;
- si relaziona con il Coordinatore della classe e con i docenti coinvolti, al fine di acquisire gli elementi utili alla valutazione della situazione e di garantire il necessario coordinamento degli interventi;
- individua le possibili azioni da intraprendere nei casi segnalati e ne condivide le modalità con i docenti delle classi interessate, coinvolgendo, ove necessario, l'Animatore Digitale e le altre professionalità disponibili;
- mette in atto e monitora gli interventi concordati, assicurando il raccordo tra le azioni di prevenzione, gestione e accompagnamento dei soggetti coinvolti;
- ove necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture della rete territoriale esterne alla scuola, quali servizi sociali, Polizia Postale, Carabinieri al fine di favorire percorsi educativi, riabilitativi e di responsabilizzazione;
- in presenza di comportamenti di particolare gravità o di rilevanza penale, procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente, informando e coinvolgendo le competenti Autorità;
- relaziona al Dirigente Scolastico in merito alle iniziative di prevenzione, ai percorsi intrapresi, agli interventi attivati e agli sviluppi delle situazioni segnalate.

Procedura in caso di episodi riconducibili a bullismo o cyberbullismo

La procedura prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio del percorso attivato.

1. Prima segnalazione

La prima segnalazione può essere fatta da qualunque persona sia coinvolta nel fatto da riferire o ne sia a conoscenza (vittima, testimoni, familiari, personale scolastico sia docente che non docente, etc.). L'attivazione della relativa procedura può attivarsi tramite l'invio di una segnalazione e-mail, secondo quanto indicato nella scheda allegata, o tramite contatto diretto con il Dirigente Scolastico, il Referente Bullismo/Cyberbullismo/Legalità, docenti e personale ATA.

La persona che per prima viene informata della situazione da prendere in carico la condividerà con le figure di riferimento per l'attivazione dei successivi passaggi della procedura prevista.

Accogliere prontamente la segnalazione di un caso (anche se presunto) di bullismo ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni;
- evitare che un caso di sofferenza con potenziali complicazioni non venga adeguatamente considerato in quanto sottovalutato o erroneamente ritenuto di scarsa rilevanza.

2. Valutazione approfondita

La valutazione approfondita avviene attraverso una serie di colloqui da parte del Team Antibullismo/Emergenza conseguentemente alla prima segnalazione, ed ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

In base alle norme vigenti si ricorda che:

- in caso di rilevanza penale del comportamento la scuola ha l'obbligo di segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- se la segnalazione riguarda un episodio di bullismo/cyberbullismo, il Dirigente Scolastico ha informerà tempestivamente le famiglie degli alunni coinvolti.

3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si delinea il livello di priorità dell'intervento (assenza di rischio, azione accertata sistematica, azione accertata di particolare gravità con necessità di intervento urgente, etc.).

Sulla base di quanto rilevato:

- se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con l'attuazione del piano educativo (prevenzione primaria universale);

- se i fatti sono confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione in riferimento a tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo e gruppo/contesto), si procede con la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, così come previsto dal "Regolamento di Disciplina degli Alunni", con l'eventuale coinvolgimento del Consiglio di classe.

A seconda del livello di priorità individuato il Team, in base alle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

4. Monitoraggio del percorso attivato

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo e le scelte di intervento e gestione, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare gli effetti e gli eventuali cambiamenti nelle condotte a seguito degli interventi specifici.

Sono previste due modalità temporali di monitoraggio:

- a breve termine: è finalizzato a verificare se vi sono state delle evoluzioni, sia nella percezione della vittima riguardo la propria condizione sia nella condotta da parte del bullo in base a quanto concordato nel corso degli interventi effettuati;

- a lungo termine: è finalizzato a verificare se la situazione, positivamente modificatasi, si mantiene nel tempo.